



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

Li, 31 marzo 2015

IL SINDACO

Premesso che:

- La legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015) ai comma da 609 a 615 contiene disposizioni in materia di società partecipate, che risultano di significativo impatto per gli enti locali;
- in particolare, il comma 611 prevede che gli enti locali, a decorrere dal 1 gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015, secondo i criteri ivi indicati;
- il successivo comma 612 prevede che i sindaci, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie che, corredato da una relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale;

Vista la relazione tecnica predisposta dal Dirigente Settore Finanze di seguito riportata:

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Atteso che, lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione", di seguito riportati:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Rilevato che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Stabilito che:

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Si riferisce quanto segue:

alla data del 30/4/2014 è stato comunicato al sistema PERLA PA il seguente elenco di partecipazioni detenute da questo ente:

Unità amministrativa	Partita IVA	Denominazione organismo partecipato	Forma giuridica	Onere complessivo	Percentuale di partecipazione
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	05215080721	Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese – ofantina – società consortile a responsabilità limitata	Consorzio - azienda	€ 60.236,00 (erroneamente riportato € 0,00)	5,94 %
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	00883360703	Associazione nazionale città dell'olio	Associazione	€ 2.065,83	0,00 %
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	90041/90/2	Comitato gestione strada dell'olio "Castel del Monte"	Associazione	€ 2.192,54	0,00 %
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	01071540726	Consorzio teatro pubblico pugliese	Consorzio - ente	€ 5.031,00 (erroneamente riportato € 0,00)	0,53 %
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	00002640727	Murgia più società consortile a R.L.	Consorzio - azienda	€ 5.562,00	4,62 %


In data 28/08/2014 con deliberazione di Consiglio comunale n. 44, dichiarata immediatamente eseguibile è stato disposto il recesso dall'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese – ofantina – società consortile a responsabilità limitata.

Si evidenzia, tuttavia, che nello statuto della predetta Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese – ofantina – società consortile a responsabilità limitata, il recesso non è immediatamente efficace in quanto vanno versate comunque le quote per l'anno in cui è stato disposto il recesso (2014) e per l'anno successivo (2015).

I risparmi, quindi, si conseguiranno solo a partire dall'esercizio finanziario 2016.

Tanto si relaziona, per quanto richiesto.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dott. Giuseppe Di Biase



Tutto ciò premesso, si approva la sopracitata relazione tecnica, con il relativo allegato, indicante modi e tempi della dismissione della partecipazione.

IL SINDACO
Dott. Ernesto La Salvia

